



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00366/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 133/2021, presentato, in data 17 dicembre 2021, dalla AS Virtus Abbatense avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND) in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 17 del 18 novembre 2021, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Milano, di cui al C.U. n. 15 del 4 novembre u.s., e, per l'effetto, sono state confermate, a carico della medesima AS Virtus Abbatense, le sanzioni della perdita della gara disputata contro la società Real Trezzano, in data 30 ottobre u.s., con il risultato di 0-3 e dell'ammenda pari ad € 1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva derivante dalla condotta di un suo tesserato, nonché la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gabriele Di Benedetto sino al 31 ottobre 2022.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° aprile 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Manuela Sinigoi

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 1° aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito